



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

108. La Pastorale sollecitudine &c. Edictum quo præcedentes Ordinationes  
instaurantur, ac plura insuper alia pro accuratiori onerum Missarum  
adimplemento statuuntur.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1714.

9. In niun modo si permetta all'Infermi tanto femmine, quanto maschi l'alzarsi dai loro letti, ed andare ignudi per lo Spedale, mà debbano essere decentemente coperti.

10. Il Santissimo Viatico si porti all'Infermi onorevolmente con i dovuti lumi, ad accompagnamento di tutti quei, che devono intervenire, ed in ogni modo si procuri da i Superiori, ed Officiali, che tutti gl'Assanti anche Ministri umilmente adorino un tanto Venerabile Sacramento con inginocchiarsi, e fare altri segni di culto Cristiano, e Religioso.

11. Con la dovuta carità, e divozione dalli medesimi Spedali si osservi nel seppellire i morti quel pio rito di far precedere al Cataletto la Croce con alcuni Sacerdoti, ed alcuni lumi. Ne possano tali morti essere prima seppelliti se non doppo il dovuto spazio di tempo almeno diventi hore, ò anche più, secondo il prudente giudizio de Periti acciò che non possa restare dubbio alcuno sopra la loro morte, si come ammonisce il Rituale Romano.

12. Restino privi dell'ufficij, e soggiacciano ad altre pene anche più gravi, e maggiori ad arbitrio, secondo le circostanze de casi tutti quelli, li quali per loro trascuragine, ò difetto di assistenza lasciasero morire gl'Infermi senza li Sacramenti.

13. Nelli Spedali sempre di giorno, e dinotte assistano alcuni Giovani di guardia in numero sufficiente, acciò possano esser pronti all'occorenze, e repentinamente dell'Infermi, e parimente in quelli delle femmine vi siano simili Donne di guardia, ed anche in ciascuno Spedale sempre di giorno, e notte à vicenda vi assista almeno un Confessore per i bisogni Spirituali dell'Infermi.

14. E finalmente essendosi dalla Sagra Congregazione della Visita Apostolica per ordine espresso della felice memoria d'Innocenzo XI. sotto li 4. Gennaro 1686., e successivamente dalla medesima Sagra Congregazione per simile ordine della Santità di Nostro Signore sotto li 13. Settembre 1712., già altre volte providamente ordinato: *che arrivando alli Spedali di Roma malati di qualsivoglia sorte d'Infermità, ò feriti debbano tutti indifferentemente dalli Soprastanti di essi Spedali essere con carità ricevuti, ed immediatamente posti ne i letti de medesimi Spedali senza che al loro arrivo si possano ricusare, e mandar via, con il motivo, che in detti Spedali non si curino malati di simili Infermità, ò feriti, e che debbano ritenersi insino à tanto, che dai Medici ordinari di essi Spedali sia riconosciuto il loro male, ed allora con l'attestazione de medesimi Medici, doveranno li Soprastanti con tutta carità, e nella forma più comoda trasferirli all'altri Spedali soliti à ricevere simili malati, ò feriti: Hora la medesima Santità Sua di nuovo approva, e conferma in tutto, e per tutto tale ordine, e decreto, e sotto le medesime pene in esso comminate premurosamente ne incarica la di lui totale, e piena osservanza.*

Ed acciò tutte, e singole cose sopradette siano puntualmente, e con ogni esattezza osservate, nè possa in qualunque tempo allegarsi Pignoranza di esse, perciò anche la medesima Santità Sua, con ordine speciale come sopra datoci à bocca espressamente ordina, e comanda à tutti li Priori, ed Officiali di tutti, e singoli Spedali di Roma sotto la pena della privazione de i loro ufficij, ed altre pene anche maggiori, ad arbitrio, che li presenti ordini, e decreti debbano perpetuamente, continuamente tenersi affissi in ciascheduno Spedale in luogo publico, e visibile. Questo di 31. Genn. 1714.

F. Vescovo di Lecce Pro-Secretario.

Nicolò Pignattelli Commissario, e Fiscale della Visita.

Paolo Fatii Notaro A.C., e delle Sagre Congregazioni.

## E D I C T U M.

Quo præcedentes Ordinationes instaurantur, ac plura insuper alia pro accuratiori onerum Missarum adimplemento statuuntur.

VI.

LA Pastorale sollecitudine della Santità di Nostro Signore già mai si stanca di pensare à stabilire un perfetto regolamento, perche totalmente si adempiscano i Legati, e pesi delle Messe, e ne ricevano il dovuto, e pronto suffragio le anime de Defonti, ed ajuto, e grazie li Fedeli, che non li trascurano; Perciò avendo negli anni scorsi fatto pubblicare alcuni Editti, per mezzo de quali si è ottenuto nella maggior parte il bramato fine, ne rinnova ora con tutto il fervore, autorità, e comando quanto in essi viene prescritto: e sentendo tuttavia inforgere alcuni abusi nell'adempimento di moli Legati, à cui possa darsi più opportuno rimedio, con commando espresso dotocià viva voce vuole, che si pubblicino gli ordini seguenti.

Primeramente per li Legati di Messe, che restano in arbitrio di poterli sodisfare in quella Chiesa, ò Chiese, dove parerà, e piacerà à gli Eredi, ò altri, che abbino per qualunque titolo l'obbligo ingiunto di adempirli, siano tenuti li detti Eredi, ò altri, come sopra, tanto Ecclesiastici, quanto Laici di qualsivoglia stato, grado, e condizione in fine di ogni anno portare le giustificazioni del loro adempimento nella Computistaria della Sagra Visita, nella quale se ne riterrà registro in libro à parte, e verranno riconosciute da uno de' Computisti à tal fine deputato, e sottoscritte da Monsignor Segretario della Sagra Visita Apostolica pro tempore, sotto pena à Contraventori di scudi 25. d'oro da applicarsi la metà al Denunziante, che farà tenuto segreto, e l'altra metà in beneficio de poveri luoghi Pii, e se faranno Regolari, incorrano nella pena della sospensione dall'ufficio, e della privazione di voce attiva, e passiva, oltre altre pene anche maggiori ad arbitrio di Sua Santità, e della Sagra Congregazione della Sagra Visita.

Ordinando, e dichiarando, che le giustificazioni da esibirsi, come sopra, debbano contenere la celebrazione delle Messe notata giorno per giorno dal Celebrante in un foglio, ò libretto particolare con la sottoscrizione in fine del Rettore, ò Sagrestano di quella Chiesa, ò Chiese, nelle quali si faranno celebrate; Et per la celebrazione delle Messe, che per disposizione de Benefattori, ò per speciale Indulto si facere fuori di Roma, le dette giustificazioni debbano esser legalizzate dagli Ordinarii de' luoghi, se li Celebranti faranno Sacerdoti Secolari, esse Regolari, da Superiori Maggiori della loro Religione.

E quando il Benefattore hà ingiunto il peso à gli Eredi, ò altri di dichiarare la Chiesa, dove abbino à celebrarsi le Messe, siano quelli tenuti sotto le pene sudette dentro sei mesi determinare la Chiesa, nella quale abbia à farsi l'adempimento, e registrarli nella Tabella di detta Chiesa.

Ordina parimente la Santità Sua, che tutti li pesi di Messe perpetui, ò à lungo tempo, che passino li dieci anni, li quali sino al presente non si trovassero espressi nelle Tabelle di quelle Chiese, in cui devono sodisfarsi, ò perche l'obbligo di sodisfarli spettava ad altri, ò Secolari, ò Regolari, ò luoghi Pii, ò pure perche sin'ora si sono fatte sodisfare come se fossero Messe avventizie, per l'avvenire si aggiungano alle dette Tabelle, con l'espressione, che il peso di farli sodisfare spetta à tali Eredi, Legatari, ò altri. E per la più pronta, e facile esecuzione si ordina à gli Eredi, Lega-

tari,

tari, o altri, come sopra, che non trovandosi espressi gli accennati pesi nelle Tabelle di quelle Chiese, dove gli devono far soddisfare, nel termine di sei mesi ne portino la notizia in detta Computataria sotto le pene di sopra espresse.

In oltre la Santità Sua vuole, e comanda, che la Percezione delle Cappellanie, o assegnamento de' fondi per peso di Messe ingiunto da' Benefattori, si faccia sollecitamente, e perciò nel termine di sei mesi dovranno gli Eredi, o altri, come sopra, far costare in detta Computataria la Percezione, o assegna fatta de' fondi. E quando per qualche giusta, e ragionevole causa si richiedesse maggior tempo, dentro il medesimo termine di sei mesi dovrà impetrarsi una proroga competente.

Essendo per tanto tutti questi ordini diretti a togliere abusi, e mantenere con facilità, ed esattezza l'adempimento de' Legati Pii, procuri ciascuno prontamente eseguirlo quanto nel presente Editto si contiene, e per secondare con la dovuta ubbidienza la retissima intenzione di Sua Beatitudine, e per non incorrere nelle pene in esso comminate, le quali irremissibilmente si eseguiranno contro li Trasgressori; Dichiarando, che il medesimo Editto pubblicato, ed affisso ne' soliti luoghi di Roma obligarà tutti, come se à tutti; e ciascuno di loro fosse personalmente intimato: Ed accio che in qualsivoglia tempo avvenire nessuno possa allegare causa d'ignoranza di quanto nel presente Editto si contiene, si dovrà in ciascheduna Sagrestia di qualsivoglia Chiesa, eluogo Pio di Roma tenere continuamente affisso in luogo visibile uno esemplare del medesimo Editto sotto le pene di sopra espresse in caso di contravvenzione. Dato li 18. Settembre 1719.

A. M. Pallavicini Segretario della Sagra Visita Apostolica.

Gaetano Ivones Commissario, e Fiscale della Sagra Visita Apost.

Paolo Fat. i Not. A. C., e delle Sagre Congregazioni.

Die, mense, & Anno, quibus supra, supradictum Editum affixum, & publicatum fuit ad valvas Magnae Curiae Innocentianae, ac in Aede Campi Florae, & aliis locis solitis, & consuetis Urbis ut moris est, per me Hieronymum Erbam SS. D. N. Papae Curf.

Franciscus Bartolottus Mag. Curf.

DECRETA MEMORABILI A

Sacrae Congregationis Caeremonialis.

Juxta temporis seriem disposita.

DECRETUM.

I. Quo nemini licere declaratur Strata ad Ecclesias sibi deferri facere, exceptis dumtaxat Personis Regalibus, & si secus actum fuerit, graves poenae statuuntur.

Proposito in Sacra Congregatione Caeremoniali quodam abusu inter alios, qui de recenti in Urbe irrepserunt, eadem Sacra Congregatio ad eum omnino tollendum, die 30. Maji currentis anni 1701. decrevit.

Non licere cuicumque Personae quovis gradu, conditione, ac dignitate insignitae, (ipsis Personis Regalibus tantum exceptis) ad Ecclesias Strata sibi deferri facere, & si secus actum fuerit, immediatè cessandum fore à Divinis. Quod nisi servetur, Rectores, caeterosque Ecclesiarum Ministros, ipso facto Excommunicationis poenam, aliasque arbitrio Sacrae Congregationis incurrere, eamque Ecclesiam, in qua talis abusus permixtus fuerit, habendam esse pro interdicta.

Et facta per me Pro-Secretarium relatione Sanctissimo Domino Nostro, Sanctitas Sua Decretum praesatum approbavit, nec non promulgari, atque executioni tradi, & in omnibus Urbis Sacristiis affigi mandavit. Die 3. Octobris 1701.

C. Cardinalis Barberinus Pro-Præfectus.

Candidus Cassina Caerem. Magister. Pro-Secretarius.

DECRETUM.

II. Quo PP. Generali, & Procuratori Generali Ordinis Minorum S. Francisci de Paula locus conceditur in Cappellis Pontificiis post Generales, & Procuratores Generales Ordinum Mendicantium, & bini sermones ibidem assignantur.

Remissis à Sanctissimo Domino N. ad Sac. Congregationem Caeremonialem supplicationibus Patrum Generalis, & Procuratoris Generalis Ordinis Minorum Sancti Francisci de Paula pro obtinendo loco in Cappellis Pontificiis, & binis sermonibus infra annum habentis, prout habent alii quinque Generales, ac Procuratores Generales Ordinum Mendicantium; Eadem Sacra Congregatio ad preces Eminentissimi, & Reverendissimi D. Cardinalis Albani praefati Ordinis Minorum apud Apostolicam Sedem Protectoris, censuit concedendum esse locum in Cappellis Pontificiis PP. Generali, & Procuratori Generali Ordinis Minorum S. Francisci de Paula post alios Generales, & respectivè Procuratores Generales Ordinum Mendicantium, assignatis Feria secunda Paschatis Resurrectionis, & Festo S. Joannis Apostoli, & Evangelistae pro Sermonibus habendis in Sacello Pontificio, si Sanctitati Suae placuerit.

Et facta de praedictis per me Secretarium relatione Sanctissimo Domino Nostro, Sanctitas Sua benigne annuit, Decretum approbavit, & publicari mandavit. Hac die 26. Martii 1716.

N. Episcopus Ostien. Card. Acciajulus Praef.

Candidus Cassina Secretarius.

DECRETUM.

III. Super assignatione loci in Cappellis Pontificiis PP. Generali, & Procuratori Generali Ordinis B. M. V. de Mercede Redemptionis Captivorum post omnes alios Generales, & Procuratores Generales, qui jam tali praerogativa potiuntur.

CUM Sanctissimus Dominus Noster supplicationes à Patre Magistro Francisco Maria Bichio Vicario, & Procuratore Generali Or-